

## Sentenza del Tribunale di Palermo: riutilizzare il progetto liberamente esula dai diritti acquisiti dal committente

I giudici hanno sottolineato che la legge a tutela del diritto d'autore (Legge 633/1941) stabilisce all'art. 12 che:

*l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.*

Inoltre, per consolidata giurisprudenza in tema di diritto d'autore:

*i diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l'utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un'altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto.*

Pertanto laddove ricorra una progettazione unitaria, con l'adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica", di componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore, è **proteggibile quale opera dell'architettura**.

Oltretutto, l'opera di cui il professionista aveva lamentato l'utilizzo illecito, non va identificata nel progetto dei singoli pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione dettata da una precisa filosofia che pone al centro il cliente.

Il tribunale, infine, fa una precisazione in merito alla richiesta di risarcimento, e cioè che, fermo restando quanto detto, è pur vero che nel caso in esame **non si può parlare di plagio** poiché non risulta, nel caso in esame, che qualcuno altro si sia assunta la paternità di tale progetto né che quest'ultimo sia stato manomesso o stravolto nella successiva messa in opera, se non da piccole modifiche fisiologiche ad un adattamento successivo alle diverse caratteristiche strutturali dei locali.

In conclusione, è espressamente stabilito che **il professionista riservava a sé la piena proprietà del progetto "nei termini riferiti al diritto d'autore dell'opera artistica"** e che (nel caso) questo sarebbe stato messo a disposizione della committenza per il solo vano commerciale per il quale era previsto l'intervento.

Il ricorso è, stato accolto.

In allegato la [Sentenza](#).

(Articolo tratto da *Professione Geometra* Rivista online dell'Associazione Nazionale Donne Geometra – 13.05.2022)